



COMUNICATO UFFICIALE N.251
251/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 16 Marzo 2017, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv. Fabio GALLI – Presidente; Avv. Vincenzo STELLA – Vice Presidente

Dr. Giuseppe BLUMETTI; Avv. Franco CARUSO; Avv. Carlo GRECO; Avv. Roberta LI CALZI;

Dr. Paolo MAGRELLI; Dr. Ermanno MAROTA; Dr. Salvatore VENTORINO; Componenti;

Sig. Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Sebastiano BARBINO PATERNITI/A.S.D. DUE TORRI

Con reclamo datato 05.09.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla ASD Due Torri, il sig. Paterniti Barbino Sebastiano chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 4.800,00, a titolo di saldo del compenso globale lordo dovuto in forza dell'accordo economico sottoscritto in data 04.09.2015.

La ASD Due Torri controdeduceva eccependo il mancato adempimento delle obbligazioni scaturenti dall'accordo economico, per non aver risposto alla convocazione della trasferta ad Agropoli dell'1 maggio 2016, nonché il versamento, a titolo di acconto della somma di € 1.400,00.

Il reclamante nelle controdeduzioni datate 10.11.2016, contestava le eccezioni sollevate dalla controinteressata, rilevando rispettivamente l'assenza della promozione di procedimento disciplinare rispetto al presunto inadempimento delle obbligazioni di cui all'accordo economico, nonché l'irrelevanza delle produzioni documentali in merito al presunto acconto versato, sottolineandone la non conformità rispetto alla previsione regolamentare di cui all'art. 25 bis, VI comma regolamento L.N.D., essendo le quietanze prive dell'indicazione della causale specifica del versamento e del periodo cui questo riferisce.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal reclamante, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal medesimo, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD Due Torri al pagamento in favore del sig. Paterniti Barbino Sebastiano della somma di € 4.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Umberto NAPPELLO/F.B.C.GROSSETO S.S.D. A.r.l.

Con reclamo datato 31.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a FC Grosseto SSD a r.l., il sig. Umberto Nappello chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 9.670,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società controinteressata chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento in pendenza degli accertamenti della Procura Federale a seguito dell'esposto presentato in data 15.09.2016 e contestando la pretesa del reclamante assumendo di essere eventualmente debitrice di importo inferiore rispetto a quello richiesto dal calciatore.

Osserva la Commissione come l'eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

Rispetto alle produzioni documentali della società controinteressata, rappresentanti presunte quietanze di acconti versati al reclamante, la Commissione rileva come il medesimo abbia riconosciuto la propria firma in calce alla ricevuta del 31.08.2015 relativa al pagamento della somma di € 1.067,29.

L'importo dovuto al reclamante va pertanto rideterminato, rispetto a quello richiesto nelle conclusioni del reclamo, in € 8.602,71.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento in favore del sig. Umberto Nappello della somma di € 8.602,71.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Ferdinando DI CAPUA/A.S.D.SARNESE A.r.l.

Con reclamo del 28/10/2016 Di Capua Ferdinando esponeva di aver sottoscritto con la S.S.D. Polisportiva Sarnese, per la stagione 2015/2016, un accordo economico che prevedeva la corresponsione all'esponente dell'importo complessivo annuo di €. 7.500,00.

Tanto premesso, chiedeva la condanna della società resistente al pagamento dell'importo di €. 3.800,00 (avendo, presumibilmente, già ottenuto il pagamento del residuo).

La Polisportiva Sarnese, ritualmente costituitasi, contestava la pretesa del ricorrente deducendo di aver versato al giocatore, in più soluzioni, a mezzo bonifici bancari che allegava, - €. 1.300,58 il 24/3/2016, €. 1.200,56 il 6/5/2016 e di €. 1.200,56 il 13/6/2016 -, e, quindi, €. 3.701,68 (e non €. 3.800,00 come erroneamente indicato dalla resistente).

Dalla documentazione allegata in atti si evinceva, altresì, che la somma sarebbe stata corrisposta al giocatore dalla "Zio Pietro s.r.l.", cessionaria di un corrispondente credito della società Polisportiva Sarnese.

Concludeva, quindi, insistendo per il rigetto dell'avversa pretesa.

Preliminarmente deve darsi atto della rituale instaurazione del contraddittorio, risultando il perfezionamento della notifica del reclamo ed il versamento della tassa di reclamo.

Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il ricorrente ha fornito obiettivo e documentale riscontro del proprio credito producendo l'accordo economico nel quale risulta convenuto il compenso complessivo di €. 7.500,00.

Incombeva alla parte resistente di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi del credito vantato da controparte.

In disparte dall'assenza della valenza probatoria in ordine all'effettiva esecuzione dei bonifici (produzione documenti in fotocopia, peraltro incompleta e per il diverso), deve anzitutto, darsi atto che il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità delle produzioni in quanto mai trasmessi e comunicati.

La Commissione, trattandosi, tra l'altro, di eccezione rilevabile d'ufficio in quanto relativa rispetto del principio del contraddittorio, osserva che difetta ogni riscontro della comunicazione della memoria e dei documenti a controparte.

I documenti (memoria difensiva ed allegati) sono stati inviati, infatti, a mezzo e-mail, esclusivamente a questa Commissione, come si inferisce dal "report" di trasmissione allegato e non risulta alcuna trasmissione degli atti all'odierno ricorrente.

Da tale omissione deriva l'inammissibilità della memoria difensiva e dei relativi allegati depositati dalla società resistente.

A soli fini di completezza espositiva si rileva che, in ogni caso, la somma degli asseriti bonifici corrisponderebbe, salva una lieve differenza, proprio all'importo, del quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento.

La difesa della resistente disvela, significativamente, un implicito connotato confessorio laddove, deducendo il pagamento della minor somma di €. 3.800,00 ("rectius €. 3.701,68, la cui considerazione e valutazione sono preclusi alla Commissione in conseguenza della preliminare declaratoria di inammissibilità), a fronte del complessivo importo dovuto di €. 7.500,00, ammette l'omesso versamento della somma residua, richiesta dal ricorrente in questa sede.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.POL.SARNESE A.r.l. al pagamento in favore del sig. Ferdinando DI CAPUA della somma di €. 3.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe SAVARESE/A.S.D.POL.SARNESE 1926 A.r.l.

Con reclamo del 23/11/2016 Savarese Giuseppe esponeva di aver sottoscritto con la S.S.D. Polisportiva Sarnese, per la stagione 2015/2016 un accordo economico che prevedeva la corresponsione all'esponente dell'importo complessivo annuo di €. 7.500,00.

Tanto premesso e dato atto di aver ricevuto versamenti per la minor somma di €. 3.400,00, chiedeva la condanna della società resistente al pagamento del residuo importo di €. 4.100,00.

La Polisportiva Sarnese, ritualmente costituitasi, contestava la pretesa del ricorrente deducendo di aver versato al giocatore, in più soluzioni, a mezzo bonifici bancari - €. 1.243,00 ed €. 1.099,00 il 24/3/2016, €. 1.200,00 il 20/6/2016 -, la complessiva somma di €. 3542,00.

Dalla documentazione allegata in atti si evinceva, altresì, che tali pagamenti sarebbero stata corrisposta al giocatore dalla "Zio Pietro s.r.l.", cessionaria di un corrispondente credito della società Polisportiva Sarnese.

Concludeva, quindi, insistendo per il rigetto dell'avversa pretesa.

Preliminarmente deve darsi atto della rituale instaurazione del contraddittorio, risultando il perfezionamento della notifica del reclamo ed il versamento della tassa di reclamo.

Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il ricorrente ha fornito obiettivo e documentale riscontro del proprio credito producendo l'accordo economico nel quale risulta convenuto il compenso complessivo di €. 7.500,00.

Incombeva alla parte resistente di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi del credito vantato da controparte.

In disparte dall'assenza di ogni prova in ordine all'effettiva esecuzione dei bonifici (non risulta alcuna produzione al riguardo), pare sufficiente osservare che la somma di tali versamenti corrisponderebbe, salvo una irrisoria differenza, proprio all'importo che il ricorrente dichiara di aver ricevuto.

La difesa della resistente disvela, significativamente, un implicito connotato confessorio laddove, deducendo il pagamento della minor somma di €. 3.542,00 (di cui come sopra rilevato difetta in ogni caso ogni riscontro) a fronte del complessivo importo dovuto di €. 7.500,00, ammette l'omesso versamento della somma residua.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.POL.SARNESE A.r.l. al pagamento in favore del sig. Giuseppe SAVARESE della somma di €.4.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Pietro ZOTTI/F.B.C.GROSSETO S.S.D. A.r.l.

Con reclamo datato 24.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a FC Grosseto SSD a r.l., il sig. Pietro ZOTTI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €2.750,00. a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti dal Regolamento L.N.D. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente (ivi comprese quelle in punto di inammissibilità delle produzioni documentali di cui alla nota del 30.11.2016), rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento in favore del sig. Pietro ZOTTI della somma di € 2.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco MARIANO/A.P.D.RIBELLE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/10/2016 il sig.Francesco MARIANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.P.D.RIBELLE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.4.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.100,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.P.D.RIBELLE al pagamento in favore del sig.Francesco MARIANO della somma di €.3.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro GABRIELLONI/S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/10/2016 il sig.Alessandro GABRIELLONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.7.500,00,richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Alessandro GABRIELLONI della somma di €.1.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente

datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe TODINO/S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/10/2016 il sig.Giuseppe TODINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.24.040,96 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.12.000,00,richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.12.040,96.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Giuseppe TODINO della somma di €.12.040,96.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Danilo FUSARO/S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/11/2016 il sig.Danilo FUSARO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.17.424,57 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.6.000,00,richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.252,32 maturata e non percepita fino al mese di febbraio 2016.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Danilo FUSARO della somma di €.3.252,32.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente

datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo ATZEI/POL.ARZACHENA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/10/2016 il sig.Matteo ATZEI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ARZACHENA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.6.400,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.1.100,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società POL.ARZACHENA al pagamento in favore del sig.Matteo ATZEI della somma di €.1.100,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Joseph MANZINI/POL.ARZACHENA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9/11/2016 il sig.Joseph MANZINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ARZACHENA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.20.000,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.16.000,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.4.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società POL.ARZACHENA al pagamento in favore del sig.Joseph MANZINI della somma di €.4.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco MANNONI/A.S.D.FOLGORE VEREGRA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/10/2016 il sig.Frncesco MANONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FOLGORE VEREGRA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.400,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.3.200,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.3.200,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.FOLGORE VEREGRA al pagamento in favore del sig.Francesco MANONI della somma di €.3.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Marche i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni FODERARO/U.S.POGGIBONSI S.r.l.

Con reclamo datato 10.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.POGGIBONSI S.r.l. il sig.Giovanni FODERARO chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.2.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2015/2016.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.POGGIBONSI S.r.l. al pagamento in favore del sig.Giovanni FODERARO della somma di €.2.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Angelo DELLA GUARDIA/S.E.F.TORRES 1903 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/07/2016 il sig.Angelo DELLA GUARDIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.4.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Angelo DELLA GUARDIA della somma di €.3.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DELLA CALCIATRICE Rachel HARRISON/ASD AGSM VERONA CF

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/11/2016 la sig.na Rachel HARRISON si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD AGSM VERONA CF un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 ,relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.4.800,00,richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.1.200,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ASD AGSM VERONA CF al pagamento in favore della sig.na Rachel HARRISON della somma di €.1.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Nicola ARENA/SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/11/2016 il sig.Nicola ARENA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA), un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.20.000,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.11.600,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.8.400,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società SIRACUSA CALCIO S.r.l.(Già A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA)al pagamento in favore del sig.Nicola ARENA della somma di €.8.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17) RICORSO DEL CALCIATORE Davide PORCARO/SIRACUSA CALCIO S.r.l.(Già A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/12/2016 il sig.Davide PORCARO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA), un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.5.100,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.900,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SIRACUSA CALCIO S.r.l.(Già A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA)al pagamento in favore del sig.Davide PORCARO della somma di €.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco URBANO/U.S.PALMESE 1912 ASD

Con reclamo datato 17.11.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.PALMESE 1912 ASD il sig. Francesco URBANO chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €3.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.PALMESE 1912 ASD al pagamento in favore del sig. Francesco URBANO della somma di €3.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19) RICORSO DEL CALCIATORE Rocco VISIBELLI/S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Con reclamo datato 24.11.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD Viareggio 2014 a rl, il sig. Rocco VISIBELLI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €4.300,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società controinteressata contestando la pretesa del reclamante sulla base della circostanza, che il medesimo, negli ultimi mesi di validità dell'accordo economico, accusava spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrava mancanza d'impegno e professionalità atletica.

La società, al di là di tale eccezione, però, nulla rileva per l'omesso pagamento del residuo di cui all'accordo economico richiesto dal calciatore ne tantomeno produce documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento.

Si rileva tra l'altro che le controdeduzioni della stessa, non sono firmate in calce dal legale rappresentante societario.

Osserva la Commissione come l'eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio arl al pagamento in favore del sig. Rocco VISIBELLI della somma di €4.300,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

20) RICORSO DELLA CALCIATRICE Francesca PAPAEO/A.S.D.CUNEO C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/09/2016 la sig.na Francesca PAPAEO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CUNEO C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €4.500,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €3.450,00,richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €1.050,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CUNEO C.F. al pagamento in favore della sig.na Francesca PAPAEO della somma di €1.050,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni PETRULLO/A.S.D.DUE TORRI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/09/2016 sig.Giovanni PETRULLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €500,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €2.700,00.

La stessa non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.DUE TORRI al pagamento in favore del sig.Giovanni PETRULLO della somma di €2.700,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

22) RICORSO DEL CALCIATORE Claudio CALAFIORE/A.S.D.DUE TORRI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/12/2016 sig.Claudio CALAFIORE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.3.300,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.1.500,00.

La stessa non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.DUE TORRI al pagamento in favore del sig.Claudio CALAFIORE della somma di €.1.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

23) RICORSO DEL CALCIATORE Jawad DANIANE/A.S.D. U.S.AGROPOLI 1921

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/10/2016 il sig.Jawad DANIANE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. U.S.AGROPOLI 1921 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.16.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di 2.787,00 maturata alla data del 17/12/2015 in quanto poi svincolato.

La Società faceva pervenire le proprie controdeduzioni nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

La stessa, a propria difesa, asserisce di dover corrispondere al calciatore il saldo relativo all'accordo economico in questione, ma esclusivamente per la somma di €.1.564,19, in quanto lo svincolo è avvenuto in data 2/12/2015 e non in data 17/12/2015.

Questo non corrisponde a verità, in quanto, la reale data, in cui lo svincolo del calciatore è effettivamente avvenuto, è il 17/12/2015, come da registrazione sull'anagrafica F.I.G.C.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. U.S. AGROPOLI 1921 al pagamento in favore del sig. Jawad DANIANE della somma di € 2.787,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

24) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio Marcio ZANCANARO/A.S.D.ODISSEA 2000(Già LIBERTAS ERACLEA)

2° esame del ricorso a seguito di disposizione del Tribunale Federale – Sez.ne Vertenze Economiche In data 1/02/2017

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/04/2016 il sig. Antonio Marcio ZANCANARO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ODISSEA 2000 (Già LIBERTAS ERACLEA) un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00. relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per € 2.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 5.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ODISSEA 2000 (Già LIBERTAS ERACLEA), al pagamento in favore del sig. Antonio Marcio ZANCANARO della somma di € 5.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 7 Marzo 2017

Il Segretario Generale
(Massimo Ciaccolini)

Il Presidente della LND
(Cosimo Sibilia)